

A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A.

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Reg. n° _____ del _____

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____ in Messina,
presso la sede legale di **A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A.**, in Viale
Giostra - Ritiro

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del
codice civile

TRA

A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A. (Partita IVA: 01937820833),
con sede in (98152) Messina, Viale Giostra – Ritiro in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*, Dott. SALVO PUCCIO, il quale dichiara d'intervenire in questo atto
esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda predetta, che rappresenta nella
spiegata qualità, giusta decreto sindacale di nomina _____.

E

L'Avvocato _____, nato a _____, il _____, con studio in
_____, via _____, C.F.: _____ - Partita IVA _____

PREMESSO

- che il CdA in data 08.02.2019 ha approvato il *Regolamento aziendale per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni*;
- che l'Azienda intende costituirsi/agire nel giudizio _____;
- che il Presidente intende resistere/agire nel suddetto giudizio, ponendo in essere tutti gli atti necessari al conferimento dell'incarico a legale di fiducia dell'Azienda;
- che, ai sensi delle normative vigenti, è stato individuato l'Avv. _____
quale legale di fiducia dell'Azienda, il cui nominativo è contenuto nell'elenco dei professionisti

come sopra accreditati;

- che il corrispettivo per l'attività svolta dall'Avvocato per il giudizio di cui sopra è stato stabilito, ai sensi del citato Regolamento vigente, nell'importo complessivo di € _____ che include le spese generali, IVA e CPA, cui andranno aggiunte le spese vive eventualmente documentate;

- che l'individuazione del professionista è avvenuta, nel rispetto del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i. in quanto applicabili, degli indirizzi di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione di A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A. del 08.02.2019 con la quale è stato stabilito di istituire un elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento degli incarichi legali per la tutela e rappresentanza dell'Azienda dinanzi le autorità giudiziarie ed è stato approvato il *Regolamento aziendale per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni*.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano il conferimento dell'incarico professionale di patrocinio giudiziale/stragiudiziale, secondo i seguenti patti e condizioni:

ARTICOLO 1

1. Le superiori premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

1. L'A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A. conferisce incarico di difesa e patrocinio giudiziario/stragiudiziale, all'Avv. _____ il quale, ricevuta e letta la copia del provvedimento di incarico, con i relativi allegati, dichiara espressamente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi deontologici e delle clausole di seguito elencate.

2. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e la difesa dell'Azienda, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, nel giudizio proposto da _____ dinanzi _____ (ovvero per proporre il giudizio contro _____, dinanzi _____).

ARTICOLO 3

1. L'incarico è conferito esclusivamente per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed

eventuali gradi della procedura, l'Azienda si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

2. Il professionista incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

3. Il professionista si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare, a non svolgere in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare l'A.M.A.M. – AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA - S.p.A., a non accettare, quindi, incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda o comunque in conflitto di interessi con la stessa.

ARTICOLO 4

1. Il professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna situazione di inconferibilità ed incompatibilità con l'incarico oggetto del presente contratto, in ottemperanza alle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, né alcun conflitto di interessi. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, l'Azienda ha facoltà di risolvere il disciplinare ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

2. In caso di omessa comunicazione, l'Azienda entro 10 giorni dal momento in cui dovesse venire a conoscenza dell'insorgere di una delle predette condizioni procederà a risolvere il presente disciplinare.

3. Nel caso intercorressero tra il professionista e la controparte (o suoi legali rappresentanti) comunione d'interessi, rapporti professionali, relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero altre situazioni di incompatibilità previste da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale, il professionista dovrà tempestivamente informare l'Azienda e, contestualmente, e senza indugio, rinunciare all'incarico, pena la risoluzione di diritto dello stesso.

ARTICOLO 5

1. Il professionista si obbliga a svolgere le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa

della Azienda nel giudizio, oggetto del presente disciplinare, per un compenso complessivo di € _____ (comprensivo di spese generali, I.V.A. e C.P.A.), determinato secondo le previsioni di cui al vigente Regolamento aziendale e di cui all'avviso pubblico approvati per la costituzione dell'elenco dei legali di fiducia.

2. Se il procedimento si dovesse concludere con una conciliazione, il compenso sarà liquidato nella misura relativa alla fase di giudizio nella quale la stessa è intervenuta, applicando le riduzioni previste nel presente disciplinare.

3. Nel caso in cui la controversia dovesse essere definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle spese e compensi legali in favore dell'Azienda, saranno riconosciuti e liquidati al professionista le spese, gli onorari e competenze così come quantificati in sentenza, qualora gli stessi fossero superiori rispetto all'importo concordato nel disciplinare d'incarico e qualora gli stessi vengano materialmente corrisposti all'Azienda dalla parte soccombente, in modo spontaneo. In caso di mancato pagamento spontaneo delle spese e compensi di causa oggetto di condannatorio in favore dell'Azienda, quest'ultima valuterà di conferire incarico al professionista per l'attività di recupero crediti, per l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nel giudizio da esso trattato. Per detta ulteriore attività verranno corrisposte al professionista in ogni caso le spese vive e i compensi afferenti la fase di recupero. Le maggiori somme, rispetto all'importo concordato per l'espletamento dell'incarico, che verranno materialmente incamerate dall'Azienda a seguito dell'esito positivo della procedura di recupero del credito spetteranno al professionista.

4. In caso di studi associati, il corrispettivo è determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

ARTICOLO 6

1. L'importo dovuto a saldo nel rispetto di quanto stabilito ed accettato nel presente disciplinare, verrà liquidato al professionista dall'Azienda solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura ed eventuale analitica parcella corredata con il provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito e una relazione generale sulla intera attività svolta.

ARTICOLO 7

Il professionista assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 8

1. Il professionista si impegna, altresì, a relazionare e tenere costantemente informata l'Azienda circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti sia orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte di A.M.A.M. S.p.A., nonché l'eventuale rischio di soccombenza.

2. E' onere del professionista, prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Azienda, nonché di eventuali cause di incompatibilità nell'assumere l'incarico, e in mancanza dei presupposti, darne tempestiva comunicazione. E' ancora compito del professionista fornire pareri sia scritti che orali, in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio ovvero di addivenire a transazioni. L'incarico comprende, quindi, anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della controversia.

3. L'Azienda rimane comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Azienda, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Azienda. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il professionista assicurerà la propria presenza presso gli uffici di A.M.A.M. S.p.A. per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

4. Tale complessiva attività di assistenza comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

ARTICOLO 9

1. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Azienda il professionista dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è lasciata alla libera

determinazione del legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per il professionista incaricato, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Azienda. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda.

ARTICOLO 10

1. L'Azienda ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista incaricato, previa comunicazione con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento ovvero a mezzo P.E.C., fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

ARTICOLO 11

1. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi nei limiti di cui all'art. 5.2.

ARTICOLO 12

1. L'Azienda si obbliga a fornire tempestivamente per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal professionista.

ARTICOLO 13

1. Il professionista si obbliga, inoltre, ad astenersi dall'espletare attività professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

ARTICOLO 14

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 15

1. L'Azienda secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., informa il professionista, che ne prende atto e presta il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

2. Il professionista dichiara espressamente di avere preso visione: del *Regolamento aziendale per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni* approvato con delibera del CdA del 08.02.2019 e del Piano Triennale anticorruzione e dell'illegalità di cui al Decreto legislativo n. 33/2013 approvato con delibera del CdA n° del _____ nonché del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice integrativo di comportamento approvato con delibera del CdA n° del _____, pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda e di uniformarsi, nello svolgimento dell'attività, al contenuto degli stessi.

ARTICOLO 16

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile, della vigente normativa di settore e dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ARTICOLO 17

1. Il presente disciplinare, composto di n. ____ pagine viene redatto in doppio originale, del quale un originale verrà inserito nel Registro cronologico dei disciplinari dell'Azienda non soggetti a registrazione, l'altro verrà consegnato al professionista. Lo stesso verrà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda allegata al D.P.R. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare è a carico del professionista incaricato.

Letto, approvato sottoscritto.

A.M.A.M. S.p.A.
IL PRESIDENTE
(Dott. Salvo Puccio n.q.)

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approva espressamente per iscritto e si conferma l'art. 4
(*clausole risolutive espresse*)

A.M.A.M. S.p.A.
IL PRESIDENTE
(Dott. Salvo Puccio n.q.)

IL PROFESSIONISTA